

REGOLAMENTO (CEE) N. 3749/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3607/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine non disossate, fissati dal regolamento (CEE) n. 3607/88 della Commissione (†);

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (**), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine non disossate per la gara prevista dal regolamento (CEE) n. 3607/88 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 novembre 1988 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1988.

Per la Commissione

FRANS ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(**) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

(†) GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 35.

(*) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(**) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.